

# LA DEROGA AL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ PER IL PUBBLICO DIPENDENTE: ANALISI, PROSPETTIVE, ASPETTI PRATICI

DR. LUIGI PAIS DEI MORI
STUDIO DI INFERMIERISTICA LEGALE PAIS
2023





IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ: CHI,
COSA, COME

REGIO DECRETO 693 DEL 22 NOVEMBRE 1908: «APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI» (G.U. 292 DEL 15 DICEMBRE 1908)



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedi, 15 dicembre

Anno 1908

Numero 292.

CAPO III.

#### Incompatibilità.

Art. 7.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 3).

Con la qualità d'impiegate civile delle State è incompatibile qualunque impiege private, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza ed altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

#### TITOLO II.

#### Camalo degl' impieghi

Art. 10.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 1).

Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le cecezioni di cui appresso.

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»



Art. 98.

l servizio e

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»



Art. 97.


istrazioni, in coerenz assicurano l'equilibrio ito pubblico)). ((19)) no organizzati secondo dis urati il buon andament

## IL DOVERE DI ESCLUSIVITÀ DEL PUBBLICO FUNZIONARIO, RISPONDE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

NEL NOSTRO ORDINAMENTO IL DOVERE DI ESCLUSIVITÀ, ESSENDO PREVISTO A LIVELLO COSTITUZIONALE PUÒ ESSERE REGOLATO SOLO DAL LEGISLATORE

#### IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ D. LGS 165/2001


Art. 53, comma 1: richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all'art. 60 del DPR 10/1/1957 n. 3: "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro»




- Gli incarichi connotati dai caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.
- Il carattere della professionalità è ravvisato nella continuità e non occasionalità dello svolgimento della professione.

## IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 7: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»




Art. 53, comma 2: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.»



ys. n. 165/2001


Art. 53, comma 1: «Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità (...) salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662»



ys. n. 165/2001

Art. 23-bis: Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

«I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...) sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale»



- DPR 117/1989: Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Art 6, Lavoro straordinario Incompatibilità, comma
   2:

«Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente»



Art. 6. ario - I

- L. 662/1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- Art 1, Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
- Comma 56 «Le disposizioni (...) non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»



Art. 1
pubblico im
le, previden

- Perché i medici possono scegliere?
- L. 412/1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica
- Art. 4: Assistenza Sanitaria
- Comma 7 «L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché' espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»









- Il dipendente pubblico ha l'obbligo di rapporto esclusivo (art. 98 della Costituzione)
- E' possibile derogare al vincolo di esclusività:
  - se è previsto da una norma (D. Lgs 165/2001, art. 53, comma 2)
  - se è autorizzato (D. Lgs 165/2001, art. 53, comma 2)
  - se si è in aspettativa senza assegni (D. Lgs 165/2001, art. 23-bis)
  - se si è in part time al 50% del tempo pieno (L. 662/1996, art. 1, comma 56)
- Per eliminare il vincolo di esclusività, bisognerebbe operare una modifica all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- E' più corretto parlare, quindi di «deroga al cumulo di impieghi»

#### IL «DECRETO SOSTEGNI» (DECRETO-LEGGE DEL 22/03/2021 N. 41)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

- Art. 20 Farmaci e Vaccini
- Comma 2: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
  - 464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa.





#### IL DL 127/2021

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- Art. 3 quater Misure urgenti in materia di personale sanitario
- Comma 1: «Fino al termine dello stato di emergenza (...) agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»



rt. 3 quate

materia di pe

#### IL DL 198/2022 – L. 14/2023

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi («Milleproroghe»)

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

- I termini della precedente deroga vengono modificati:
  - «Fino al termine dello stato di emergenza» diventa «Fino al 31 dicembre 2023»
  - le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore»



rt. 3 quate

materia di pe

#### IL DL 34/2023

• Art. 13: Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

• Comma 1: «Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato»







- La norma attuale:
  - prevede la possibilità di esercizio in deroga al cumulo di impieghi
  - inserisce un criterio limite (il 31/12/2025)
  - toglie il criterio limite delle ore (più o meno...)
  - inserisce Il criterio del monitoraggio ministeriale

#### IL «GIALLO» DELLA BOZZA

#### ART. 11.

#### (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Non ci sono limiti Non ci sono criteri C'è un problema costituzionale (art. 97 e 98)



- DPR 62 2013: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Comma 1 «Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. »




Art. 5

ad associazioni


- Art. 53: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Comma 10:
  - «L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato»





- Art. 53: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Comma 10:
  - «L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa»





Corte dei Conti, sez. Giur. Lombardia n.
 233/2014 e Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte,
 n. 78/2015



#### VERIFICARE...

- «se l'espletamento dell'incarico (...) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto Sanità
- la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall'orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell'ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell'autorizzazione richiesta;

#### VERIFICARE...

- «la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro
  ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo
  determinato;
- la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno
- specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);
- corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato»

#### UNA TERZA SINTESI



- L'autorizzazione:
  - è un requisito necessario;
  - segue delle indicazioni specifiche in ordine ai principi di incompatibilità e conflitto di interessi.

In particolare, le condizioni perché l'azienda possa rilasciare l'autorizzazione sono tre:

- l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
- deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;
- l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

 L'attività non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.Lgs. 66/2003).

#### DL 34/2023 – ART. 13

## «(...) Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse»

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

#### PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 13.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

13.8. I Relatori.



#### CHIEDE AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 13 del DL n. 34/2023

per svolgere attività professionale sanitaria di	
per conto di	
sito in (indirizzo)	_
Telefono email	
Coordinatore di riferimento del Centro	
n. di cellulare email	
per un impegno massimo di ore mensili e fino al	

Obbligatorio allegare alla presente la proposta lavorativa del committente

#### DICHIARA:

 che l'incarico verrà svolto rigorosamente <u>fuori dall'orario di servizio</u> previa autorizzazione del direttore di UOC e del proprio Coordinatore/trice per la pianificazione dei compiti istituzionali;



- di assolvere all'orario di lavoro ordinario settimanale previsto da contratto e di non trovarsi
  in debito orario con
- che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento delle attività assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza;



- di rispettare l' obbligo contrattuale delle <u>11 ore di riposo nelle 24 ai sensi dell'art. 43,</u>
   comma 5 CCNL 12 giugno 2022 triennio 2019/2021 e almeno un risposo settimanale;
- di comunicare al proprio coordinatore i turni che svolgerà presso il committente entro il 20 del mese precedente;

# AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI APPARTENENZA

D.L. 34/2023

Il/La sottoscritto	/a					
Direttore della s	truttura					
	ttività per cui i <b>Risulta</b>	il Dipendente chiede di essere autorizzato: compatibile con i compiti e i doveri del Dipendente;				
<ul> <li>Non Risulta</li> </ul>	<ul> <li>Risulta</li> </ul>	compatibile sotto il profilo organizzativo;				
□ Non Risulta	□ Risulta	che l'attività <u>non arreca pregiudizio allo smaltimento delle</u>				
		<u>liste di attesa;</u>				
<ul> <li>Non Risulta</li> </ul>	□ Risulta	rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;				
Esprime parere:						
□ FAVOREVOLE	per cui	i mi impegno a vigilare sul corretto svolgimento delle				
	mansion servizio	ni affidate al Dipendente e sull'efficienza dello stesso in o.				
□ NON FAVORE	E <b>VOLE</b> per le	seguenti motivazioni:				
Data, luogo		Firma e timbro del Direttore di struttura complessa				

# AUTORIZZAZIONE DEL COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA UOC DI APPARTENENZA

D.L. 34/2023

r cui il Dipendente chiede di essere autorizzato:  Ita compatibile con i compiti e i doveri del Dipendente;  Ita compatibile sotto il profilo organizzativo;  Ita che l'attività non arreca pregiudizio allo smaltimento delle  liste di attesa;  Ita rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;
Ita compatibile con i compiti e i doveri del Dipendente; Ita compatibile sotto il profilo organizzativo; Ita che l'attività non arreca pregiudizio allo smaltimento delle Iiste di attesa; Ita rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;
che l'attività <u>non arreca pregiudizio allo smaltimento delle</u> <u>liste di attesa;</u> rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;
liste di attesa; rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;
rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;
,
Espeimo pareros
Esprime parere:
r cui mi impegno a vigilare sul corretto svolgimento delle
ansioni affidate al Dipendente e sull'efficienza dello stesso in rvizio.
er le seguenti motivazioni:
Firma e timbro del coordinatore delle professioni sanitarie



# Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento della libera professione

(Ai sensi dell'Art.13 del D.L. n°34 del 30/03/2023 il quale si stabilisce che al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui art4 ,comma 7 della legge del 30 dicembre 1991,n°412 e dell'articolo 53 del decreto legislativo n°30 del marzo 2001,n°165).



II/la sottoscritto/a	nato/a a
II/,dipendente presso codesta Azienda	a con contrato a tempo
numero matricola, in sevizio presso il P.O.	
Intende avvalersi di tale opportunità prestando <mark>attività l</mark>	ibera professionale presso
	cod.fiscale/P.iva
	<u>_</u> .
n attesa di un riscontro ,resto a disposizione per ulterio	ri chiarimenti e porgo i mie distinti saluti.
Indirizzo PEC dove inviare eventuale riscontro	)
lili	

In fede



# ...E ARRIVATI QUI (ALL' AUTOCERTIFICAZIONE)



DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56



# COSA SI PUÒ E COSA NON SI PUÒ

- Le attività possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio
- Le attività sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio
- Il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intramoenia"
- È ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate

- È possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti
- La deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione.



Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. del

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 E S.M.I.

# CONFLITTO DI INTERESSI

- Instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgono funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- Instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni anche occasionali, in favore di soggetti con i quali, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e dei contratti con associazioni di volontariato, l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi;

- La titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali;
- Lo svolgimento di attività presso strutture accreditate, nei confronti delle quali l'Azienda abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., qualora per il ruolo rivestito il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi (ad es. incardinamento in unità operativa che svolge attività collegata all'accreditamento).

# I CRITERI AUTORIZZATIVI

 Deve essere garantito il rispetto delle esigenze organizzative aziendali; in particolare l'attività extra non deve interferire con i turni di servizio, di pronta disponibilità e con eventuali ulteriori procedure regolamentate per la gestione delle assenze  Ai fini del contemperamento dei fini istituzionali e della presente attività, l'Azienda comunicherà ai dipendenti, la programmazione oraria della turnistica, di norma, almeno entro il giorno 20 del mese precedente, prevedendo in via generale dei periodi, anche limitati, che non possono essere interessati alla modifica della turnistica per esigenze di servizio; parimenti, l'Azienda comunicherà con cadenza mensile gli orari del servizio di pronta disponibilità;

- deve essere garantito da parte del dipendente il rispetto della normativa sull'orario di lavoro
- deve essere esclusa la sussistenza di pregiudizio ai piani aziendali di recupero delle liste d'attesa; in particolare, il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo correlato ai piani aziendali per il recupero delle liste d'attesa
- l'attività autorizzabile deve essere compatibile con le eventuali prescrizioni/limitazioni di idoneità alla mansione specifica del dipendente interessato

# L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE SOSPESA

# L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA

#### 11. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione è disposta, con effetto immediato:

- per il venir meno delle condizioni valutate per il rilascio dell'autorizzazione;
- per sopravvenuta insorgenza di conflitto di interesse;
- per rifiuto del dipendente, senza valida giustificazione, dell'orario aggiuntivo richiesto dall'azienda per il recupero delle liste di attesa;
- per violazione delle prescrizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.



# ALCUNI PRINCIPI GENERALI

- Gli incarichi connotati dai caratteri della **abitualità** e **professionalità**, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.
- Pare escludersi:
  - la possibilità di avere un altro rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato e parziale
  - le prestazioni con carattere di abitualità
  - le prestazioni con carattere di non occasionalità
- Autonomo è il lavoro del prestatore di un'opera o di un servizio che, con discrezionalità circa le modalità di svolgimento dell'attività, compie un incarico con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (Art 2222 Codice Civile)

# IL LAVORO AUTONOMO LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

- DL 50/2017 (L. 96/2017): Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
- Art 54-bis: Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale



rt. 54-bis.

zioni occasionali. i prestazione occasi

# LA PRESTAZIONE OCCASIONALE:

- E' il tipico strumento che viene utilizzato dai soggetto che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico, e che per tale ragione sono esonerati dall'apertura di una partita Iva
- E' caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
- Non si può superare complessivamente il limite dei 5.000 euro lordi nell'anno civile (01/01 31/12)
- I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e contribuzione previdenziale...
- ...salvo una eccezione: gli Infermieri.



# LA GESTIONE SEPARATA ENPAPI



L'iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l'attività libero professionale in qualità di:

- titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
- titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)



# QUANTO VIENE VERSATO?

- Il 24% del compenso lordo se si contestualmente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico
- Il pagamento della contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) carico del prestatore (detratto direttamente dalla busta paga).
- Su 5.000 euro: 1.200 euro (800 a carico del committente e 400 a carico del prestatore)

# SONO «SOLDI BUTTATI»?

# NO!

- Prestazioni previdenziali
- Prestazioni assistenziali
- La totalizzazione: «la totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti. A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.»

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49890.totalizzazione-dei-contributi.html



## **PRONTUARIO DIGITALE**

Guida pratica previdenziale della Gestione Separata









# LA GESTIONE PRINCIPALE ENPAPI



#### **CHI DEVE ISCRIVERSI**

L'iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di

- titolari di partita IVA
- associati ad uno studio professionale
- soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo



### **PRONTUARIO DIGITALE**

Guida pratica previdenziale della Gestione Principale







# WWW.ENPAPI.IT

#### Gestione Principale \_\_\_\_\_


ISCRIZIONE E TERMINE ATTIVITÀ	CONTRIBUZIONE	ASSISTENZA
PRESTAZIONI	MODULISTICA	<b>♡</b> SCADENZE

#### Gestione Separata

ISCRIZIONE E TERMINE ATTIVITÀ	CONTRIBUZIONE	ASSISTENZA
PRESTAZIONI	MODULISTICA	图 SERVIZI PER LE AZIENDE



# VADEMECUM DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA Revisione 2020





# EQUO COMPENSO







Assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Il tema strategico: i parametri di liquidazione ex DM 165/2016

# TARIFFE, TRUST ED EQUITA'

- C'era una volta il «tariffario IPASVI» (2002)
- Poi arriva Bersani (2006)
- E alla fine arriva Monti (2012)

# LO SPIRITO DELLA NORMA (L. 49/2023)



- necessità di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione
- rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute «contraenti forti»

# QUANDO IL COMPENSO È EQUO?

#### Il compenso è definito equo quando:

- è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto,
- è proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,
- è conforme ai compensi previsti ai decreti ministeriali specifici, che, per le Professioni Sanitarie, rispondono al DM 165/2016.

ALL. 1
Tabella d) ex art. 2, comma 1
INFERMIERI
PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

#### PARAMETRATORE DI VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

Tutte le prestazioni descritte nel parametratore di valore medio liquidabile sono precedute da un numero sequenziale e quindi dalla lettera "T" o dalla lettera "R". La lettera "T" sta ad indicare che trattasi di prestazione a prevalente contenuto tecnico scientifico (aumentabili sino al 25%), mentre la lettera "R" contraddistingue le prestazioni a prevalente contenuto educativo relazionale (aumentabili sino al 100% in base alla complessità, difficoltà o stato di necessità).

PARTE PRIMA - Prestazioni singole di tipo tecnico scientifico. L'erogazione della singola prestazione può o deve necessariamente collocarsi in un contesto organizzativo e quindi di valore medio liquidabile più complesso, di pagamento ad accesso, piano assistenziale/progetto/consulenza, tempo.

#### 1. PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Codice	ELENCO PRESTAZIONI	VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE
001 T	Assistenza diretta	€ 31,00
002 T	Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili	€ 36,00
003 T	Elaborazione e gestione del dossier di assistenza	€ 18,00
004 T	Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)	( 0,00 (1)
005 T	Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi	€ 14,00
006 T	Valutazione e registrazione dello stato di coscienza	€ 9,00
007 T	Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico.	€ 45,00
008 T	Registrazione di ECG	€ 14,00

# CHI PUÒ APPLICARE L'EQUO COMPENSO?

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

- imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
- imprese con più di 50 lavoratori;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

# QUALI SONO LE CLAUSOLE "VESSATORIE" DI INTERESSE?

#### Le clausole della convenzione sono nulle quando:

- non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
- 2. sono inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti dal DM 165/2016;
- 3. vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o impongono anticipazione di spese;
- 4. riservano al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto o la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto oppure la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
- 5. impongano tempi di pagamento superiori a 60 giorni dall'emissione della fattura.

Il professionista può agevolmente rivolgersi al Giudice, che provvederà a rideterminare il compenso, sulla base dei parametri previsti dalla norma e potrà condannare il cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

# IL RUOLO DELL'ORDINE PROFESSIONALE.

Sotto questo peculiare aspetto, la norma prevede che gli Ordini:

 adottino disposizioni deontologiche che vincolino il professionista alla stipula di preventivi congruenti con l'equità delle prestazioni impedendo pratiche di concorrenza sleale tra colleghi;

# CODICE DEONTOLOGICO

DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE



Approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019



#### ART. 39 - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso.

6. forniscano, su richiesta, pareri di congruità su compensi ed onorari, che possono costituire titolo esecutivo nei confronti del committente;

In merito a quanto pervenuto, si dettaglia un parere di congruità del compenso richiesto dalla dr.ssa alla società di cui si allega copia agli atti. Il parere viene reso ai sensi della L. 3/2018, Capo II - Professioni Sanitarie, Capo I - Degli Ordini delle Professioni Sanitarie, art. 3, comma, 1, lettera e. La dr.ssa inoltra una fattura (n. 4 del 07/03/2023) intestata alal citata società, riportando: • prestazioni infermieristiche effettuate nei mesi di ottobre - novembre e dicembre 2022 per euro 1.800,00 • rimborso chilometrico (1928 km) per euro 791,25 • totale euro 2.591,25, cui correttamente aggiunge la rivalsa previdenziale ENPAPI del 4% sui 1.800 euro (euro 72,00), e la marca da bollo prevista (euro 2,00). Per quanto attiene al parere di congruità è necessario specificare che non verrà in questa sede presa in esame la pretesa inerente il rimborso chilometrico, essendo trattativa non appartenente all'ambito della Pubblica Amministrazione e, pertanto regolata in regime privatistico. specifica, nelle interlocuzioni avvenute con il suo Ordine, che "le prestazioni erogate, per un totale di 90 ore, si svolgevano in orario Per quanto attiene alle prestazioni professionali effettuate, la dr.ssa diurno comprese le festività. L'assistenza da me effettuata variava in base alle necessità dei singoli pazienti, eseguivo quindi gestione / cambio del catetere vescicale, somministrazione della terapia, controllo dei parametri vitali, prelievi ematici, ma anche igiene al letto del paziente allettato". Quanto dichiarato, permette quindi di ascrivere le prestazioni ad un ambito domiciliare di bassa / media complessità assistenziale. Il parametro normativo di riferimento è previsto in seno al DM 165/2016 ("Regolamento recante la determinazione dei para- metri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica" - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/08/29/201/so/38/sg/pdf), che, per quanto attiene alle prestazioni infermieristiche di assistenza diretta prevede un valore medio di liquidazione di euro 31,00 / ora. ovvero della rendicontazione di 90 ore di assistenza diretta, il valore medio di liquidazione delle prestazioni rese si configura pari ad euro 2.970,00 Stando a quanto dichiarato dalla dr.ssa Per quanto evidenziato e rimarcando la valutazione di pertinenza per il solo valore delle prestazioni professionali, si esprime quindi parere di congruenza con la fattura in esame.

siano rappresentati in seno all'Osservatorio Nazionale sull'Equo Compenso, istituito presso il Ministero della Giustizia;
 provvedano ad aggiornare i parametri di liquidazione, con cadenza biennale.

# UN PROGETTO, UNA VISIONE



Home Ricerca Prestazioni II Progetto Faq Chi Siamo Contatti

0

#### Piattaforma delle

Prestazioni dei liberi Professionisti

Ricerca una Prestazione... (es. ECG)

CERCA



#### HOME PAGE



Ricerca Prestazioni

Il Progetto

Chi Siamo

ACCEDI



919,207

PROFESSIONISTI REGISTRATI



25 - 100+

PRESTAZIONI DISPONIBILI



388,615

LOREM IPSUM

#### **CERCO UNA PRESTAZIONE**

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.





#### **SONO UN PROFESSIONISTA**

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.





#### **Dove Siamo**

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Via Agostino Depretis 70, 00184 Roma Tel: 06 46200101

#### Link Utili

II Progetto

Faq

Chi Siamo Contatti

#### Aiuto e Supporto

Privacy Policy

Termini e Condizioni


### RICERCA PRESTAZIONI




Home Ricerca Prestazioni II Progetto Faq Chi Siamo Contatti

ACCEDI

HOME > RICERCA PRESTAZIONI



### **ACCESSO**









### ANAGRAFICA



Home Ricerca Prestazioni II Progetto Faq Chi Siamo Contatti



HOME > IL MIO PROFILO

Dati Anagrafici	
Nome *	Cognome *
LUIGI	PAIS DEI MORI
Dati di Contatto	
Email *	Pec *
luigi.pais@gmail.com	luigi.paisdeimori@pec.enpapi.it
Telefono Casa/Ufficio	Cellulare *
Telefono	3400000000
Dati per le Prestazioni	
Partecipa in forma aggregata *	Partita IVA *
● No ○ Si	0000000000
Iscrizione Enpapi *	Foto
11111	150 x 150

#### ANAGRAFICA

Home Ricerca Prestazioni II Progetto Faq Chi Siamo Contatti

LUIGI PAIS DEI MORI 🔻



● No ○ Si 0000000000 Iscrizione Enpapi \* Foto 11111 Carica Foto Informazioni sull'Assicurazione Nome Compagnia \* Numero Polizza \* Massimale \* Data Scadenza \* 134677 10,00 € 26/09/2022 aaaaa Biografia Testo Biografia (verrà mostrato all'interno delle Prestazioni offerte) Bio Aggiorna il Profilo


### PRESTAZIONI



Home Ricerca Prestazioni Il Progetto Faq Chi Siamo Contatti



HOME > LE MIE PRESTAZIONI > DETTAGLIO PRESTAZIONE



### PRESTAZIONI



HOME > LE MIE PRESTAZIONI > DETTAGLIO PRESTAZIONE II Progetto Faq Chi Siamo Contatti



Dati Prestazione	•
Seleziona Prestazione *	
	_
PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI	
Assistenza diretta	
Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili	
Elaborazione e gestione del dossier di assistenza	
Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)	
A Athenia de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrat	


Disponibilità		
Zona Erogazione Prestazione *  Indirizzo Comune	Disponibilità al Movimento *  No  Si	Km di Distanza *
Indirizzo *		100 Km
Indirizzo (es. Via Agostino Depretis 70)		
Giorni *		
Lunedì		
☐ Martedì		
☐ Mercoledì		
□ Giovedì		
□ Venerdì		
□ Sabato		
□ Domenica		


### PRESTAZIONI



Home Ricerca Prestazioni II Progetto Faq Chi Siamo Contatti

LUIGI PAIS DEI MORI 🔻






#### PRESTAZIONI - CONVENZIONI



lome Ricerca Prestazioni Il Progetto Faq Chi Siamo Contatti




HOME > LE MIE PRESTAZIONI > DETTAGLIO PRESTAZIONE



Disponibilità		
Zona Erogazione Prestazione *  © Indirizzo ○ Comune	Disponibilità al Movimento *  No Si	
Indirizzo *		
Indirizzo (es. Via Agostino Depretis 70)		
Giorni *		
☐ Lunedì		
☐ Martedì		
☐ Mercoledì		
□ Giovedì		

## PRESTAZIONI - DISPONIBILITÀ



# DOWNLOAD MATERIALE E APPROFONDIMENTI







luigi@studiopais.eu



Luigi Pais dei Mori



luigipaisdeimori



@luigi\_pais



www.studiopais.eu



The Luigi Pais dei Mori INFERMIERE LEGALE